



**Istituzione ai Servizi Sociali  
'Davide Drudi'**  
Comune di Meldola  
Provincia di Forlì-Cesena



**SETTORE AMMINISTRATIVO**

**Determina n. 13 del 05/02/2018**

**OGGETTO: SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI PRONTO INTERVENTO SULLE ATTREZZATURE DI CUCINA PRESSO ISTITUZIONE AI SERVIZI SOCIALI "DAVIDE DRUDI" E SELF-SERVICE IRST – AFFIDAMENTO DIRETTO SOTTO SOGLIA EX ART. 36, CO. 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 ALLA DITTA "ADRIATICA ASSISTENZA SRL" DI CESENA (FC) – CIG. N. ZA42706DBF.**

**LA RESPONSABILE AMMINISTRATIVA**

**Premesso** che in data 31/12/2018 è scaduto il contratto di manutenzione ordinaria programmata e di pronto intervento sulle attrezzature di cucina ed alberghiere presso la mensa dell'IRST, affidato alla Ditta ADRIATICA ASSISTENZA SRL con sede in Cesena (FC) alla Via delle Susine n. 20 - P.IVA 02165720406;

**Dato atto** che sono in corso di studio ed adozione gli atti necessari al rinnovo dell'appalto, ma che, nelle more di tali adempimenti e dello svolgimento della procedura di gara, risulta necessario affidare un servizio di pronto intervento a ditta specializzata al fine di assicurare il funzionamento delle attrezzature in parola giacché il servizio mensa, per su natura, non può subire interruzioni;

**Ritenuto** di affidare il servizio entro la spesa massima di € 950,00 oltre IVA;

**Visto** il Decreto Legislativo **18 aprile 2016 n. 50** così come modificato dal decreto legislativo **19 aprile 2017 n. 56**, recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativo a lavori, servizi e forniture";

**Dato atto:**

- **che a norma dell'art. 23 ter, comma 3, del D.L. 24/06/2014 n. 90**, (introdotto con la Legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114), **come recentemente modificato dall'art. 1, comma 501, lettere a) e b), Legge 28 dicembre 2015, n. 208, (Legge di stabilità 2016)**, fermi restando l'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, **a decorrere dal 1° gennaio 2016, i Comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro;**

- **che a norma dell'art. 37 "Aggregazioni e centralizzazione delle committenze" del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50**, tra l'altro, è confermato che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro;

- **che**, in ogni caso, in base alla vigente normativa c.d. "*Spending review*", per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia, (ad eccezione delle categorie merceologiche di cui all'art. 1, comma 7 della Legge 135/2012, per le quali sono previste specifiche modalità), le P.A. diverse da quelle statali centrali e periferiche, sono tenute ad effettuare gli acquisti con una delle seguenti modalità:

- ricorrendo alle convenzioni concluse da CONSIP S.p.a. ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999 n. 488, ed ai sensi dell'art. 58 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, ovvero utilizzandone i parametri di prezzo e qualità come limiti massimi;

- ricorrendo agli Accordi Quadro di cui all'art. 2 comma 225 della Legge 23 dicembre 2009 n. 191 (Legge Finanziaria 2010) ovvero utilizzandone i parametri di prezzo e qualità come limiti massimi;

- ricorrendo alle convenzioni concluse dalle centrali di committenza regionali di cui all'articolo unico – comma 456 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) ovvero utilizzandone i parametri di prezzo e qualità come limiti massimi;

- ricorrendo, **per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000,00 euro, (giusto art. 1, comma 130 Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (legge di Bilancio 2019)**, al MEPA o ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010 (Regolamento attuativo del Codice dei Contratti pubblici), fermi restando gli obblighi previsti all'art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006 n. 296;

**Dato atto**, altresì, che, in riferimento alla sopra richiamata normativa in materia di Spending review, nonché agli ulteriori obblighi in materia di centralizzazione ed aggregazione degli acquisti l'acquisizione in oggetto:

- **non rientra** tra le categorie di beni e servizi individuate con il D.P.C.M. 11/07/2018 con le rispettive soglie di valore al superamento delle quali le amministrazioni pubbliche devono ricorrere a CONSIP o altri soggetti aggregatori in ottemperanza al disposto dell'art. 9, co. 3 del D.L. n. 66/2014;

- **non rientra** tra le categorie merceologiche di cui all'art. 1, co. 7 del D.L. n. 95/2012, ossia energia elettrica, gas, carburanti rete ed extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e mobile per le quali sussistono specifici obblighi di centralizzazione;

**Visto** che per l'acquisizione in oggetto alla data odierna non risultano attivi:

- convenzioni concluse da CONSIP S.p.a. ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999 n. 488, ed ai sensi dell'art. 58 della legge 23 dicembre 2000 n. 388,
- convenzioni concluse da INTERCENT-ER di cui all'articolo unico – comma 456 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007),
- Accordi Quadro di cui all'art. 2 comma 225 della Legge 23 dicembre 2009 n. 191 (Legge Finanziaria 2010)

comparabili sulla base dei parametri tipologici e qualitativi e quindi tali da potervi ricorrere o utilizzarne i parametri di prezzo/qualità come limiti massimi per la stipula del contratto;

**Dato atto** che a quanto sopra viene dato valore di dichiarazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, comma 3 bis, secondo periodo della Legge n. 488/1999 coordinato con l'art. 1 del D.L. n. 168/2004;

**Visto** che, nella fattispecie di cui al presente provvedimento, trattasi di approvvigionamento il cui importo è di gran lunga inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria **ex art. 35, comma 1, lettera c)** del D.Lgs. n. 50/2016, pari ad € 209.000,00 per il che non risultano ad esso applicabili tutte le norme dello stesso D.Lgs. n. 50/2016;

**Preso atto** che l'**Art. 36** del succitato Decreto Legislativo dispone che l'affidamento e l'esecuzione dei contratti sotto soglia devono garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di cui agli **Articoli 30, comma 1** (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità pubblicità, nonché di rotazione degli inviti e degli affidamenti oltreché in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese), **34** (Criteri di sostenibilità energetica e ambientale) e **42** (Conflitto di interesse);

**Dato atto** che, a norma del **medesimo art. 36, comma 2, lettera a)** del D.Lgs. n. 50/2016, fermo restando quanto previsto dagli articoli Art. 37 "Aggregazioni e centralizzazione delle committenze" e 38 "Qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza" e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, è data facoltà alle stazioni appaltanti, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, di procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

**Ritenuto**, nel presente caso, utile ed opportuno riaffidare il servizio di cui trattasi alla succitata Ditta ADRIATICA ASSISTENZA SRL di Cesena, che lo ha eseguito sino al 31/12/2018, in considerazione delle seguenti motivazioni:

- il grado di soddisfazione maturato con la succitata Ditta ADRIATICA ASSISTENZA SRL la quale ha sempre garantito la puntualità e l'efficacia degli interventi,
- il fatto che l'impresa in parola è partner dell'impresa fornitrice della maggior parte delle attrezzature oggetto del servizio e che può pertanto fornire le migliori prestazioni essendo a perfetta conoscenza delle attrezzature stesse e del loro funzionamento,
- l'affidamento è disposto per un periodo di tempo limitato ed per un importo contenuto entro i 1.000 Euro,
- ADRIATICA ASSISTENZA SRL si è detta disponibile ad assumere il servizio alle medesime condizioni, in quanto applicabili, del contratto in essere sino al 31/12/2018 ed ai medesimi costi unitari, come di seguito indicati, e quindi senza aumento di spesa, e nell'intesa che tale corrispettivo è da intendersi del tutto convenzionale e non definitivo giacché il corrispettivo reale sarà determinato dall'applicazione dei costi unitari offerti e dalla reale consistenza e tipologia degli interventi effettuati:

- **costo/ora manodopera € 29,00**
- **sconto applicato sui prezzi di listino per pezzi di ricambio 10%;**

**Richiamato** l'ultimo periodo del Par. 3.7 della deliberazione del Consiglio di A.N.A.C. n. 206 del 1 marzo 2018 (pubblicata in G.U. n. 69 del 23/03/2018.) recante l'**aggiornamento** al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 **delle Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"**, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016;

**Dato atto** che l'entità economica del presente contratto è contenuta entro la soglia di Euro 5.000,00 talché non risulta obbligatorio provvedervi ricorrendo al Mercato Elettronico della Pubblica

Amministrazione a norma dell' art. 1, comma 130 Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (legge di Bilancio 2019);

**Atteso** che, in relazione all'accertamento dei requisiti di legge prescritti per l'affidamento dei contratti pubblici, l'affidatario risulta in possesso dei requisiti di ordine generale ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016, oltreché di idoneità professionale, come da documentazione conservata in atti, e del DURC regolare on line Numero Protocollo INAIL 13633379 valido sino al 26/02/2019;

**Visto** che per il servizio in oggetto si farà riferimento al DUVRI ex art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008, come modificato con Decreto Legislativo 3 agosto 2009 n. 106, redatto per il contratto in essere sino al 31/12/2018;

**Dato atto** che, ai sensi dell'art. 1, c. 67 della L. 266/2005 e della L. 136/2010 c.m., per il presente contratto:

- è stato acquisito, in modalità Smart, il CIG (Codice Identificativo gara) **ZA42706DBF**,
- non risulta obbligatorio acquisire il codice CUP non trattandosi di spesa di investimento;

**Richiamati:**

- l'art. 32, comma 2. del D.Lgs. n. 50/2016,
- l'art. 192 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" c.m.,
- l'art. 4 del D. Lgs. n. n. 165/2001 c.m.;

**Visto** il Regolamento di Gestione dell'Istituzione;

## **DETERMINA**

per i motivi in premessa illustrati e che qui si intendono integralmente richiamati e trascritti

1) Di affidare il servizio di Manutenzione di pronto intervento sulle attrezzature della cucina e del locale self-service presso l'IRST di Meldola", *mediante affidamento diretto, ai sensi dell'Art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016*, alla Ditta **ADRIATICA ASSISTENZA SRL**, con sede in Cesena alla Via delle Susine, 20 – CAP 47522 (P.IVA 02165720406), entro la spesa di € **950,00 oltre IVA 22%**, alle condizioni ed ai prezzi unitari sotto indicati:

- *costo/ora manodopera € 29,00*
- *sconto applicato sui prezzi di listino per pezzi di ricambio 10%;*
- *nell'intesa che il corrispettivo di € 950,00 oltre IVA è da intendersi del tutto convenzionale e non definitivo giacché il corrispettivo reale sarà determinato dall'applicazione dei costi unitari offerti e dalla reale consistenza e tipologia degli interventi effettuati;*
- *a tutte le altre condizioni, in quanto applicabili, del contratto in essere sino al 31/12/2018;*

2) Di dare atto che il presente provvedimento:

- è dotato di efficacia ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016;
- è esecutivo dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile;

- 3) Di dare atto, altresì, che, la spesa oggetto della presente determinazione, pari a € **1.1159,00 IVA 22% inclusa** trova copertura sul B.P. 2019 dell'Istituzione;
- 4) Di disporre la trasmissione della presente determinazione al servizio finanziario per il visto di cui all'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 c.m. e gli adempimenti di competenza di cui agli artt. 151 e 183 del predetto D.Lgs. 267/2000 c.m.;
- 5) Di dare atto che per il presente contratto:
  - si è proceduto all'acquisizione del CIG in modalità Smart: **ZA42706DBF**,
  - non risulta obbligatorio acquisire il codice CUP;
- 6) Di dare altresì atto che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 è la sottoscritta Anna Di Tella;
- 7) Di attestare:
  - il rispetto delle Disposizione di cui all'art. 6-bis della L. 241/1990, all'art. 42, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e all'art. 14, Comma 3, del D.P.R. N. 62/2013,
  - la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
- 8) Di perfezionare il contratto di cui alla presente determina per mezzo di corrispondenza secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lg. n. 50/2016 con modalità elettronica in osservanza alla vigente normativa in materia;
- 9) Di disporre, ai fini degli obblighi di pubblicità e trasparenza, la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale del Comune di Meldola con le seguenti modalità:
  - all'Albo Pretorio dell'Istituzione,
  - nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi dell'Art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e D.Lgs. n. 33/2013;
- 10) Di dare atto che, quanto agli obblighi informativi nei confronti dell'Osservatorio dei contratti pubblici, in osservanza del Comunicato del presidente dell'ANAC 11 maggio 2016, restano fermi gli obblighi previgenti, secondo i quali il presente contratto **non è soggetto** al monitoraggio presso l'Osservatorio dei contratti pubblici **essendo di valore inferiore ad € 40.000,00** ai sensi dell'art. 7, comma 8, del previgente Codice degli Appalti così come modificato dall'art. 8, comma 2-bis, della legge n. 94 del 2012 e del Comunicato dell'Avcp in data 29/04/2013 "Trasmissione dei dati dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – settori ordinari e speciali – allineamento a 40.000 € della soglia per la comunicazione ex art. 7 co.8 d.lgs. 163/2006".

LA RESPONSABILE AMMINISTRATIVA  
F.to Dott.ssa Anna Di Tella

PAGINA BIANCA NON UTILIZZATA



**Istituzione ai Servizi Sociali  
'Davide Drudi'**  
Comune di Meldola  
Provincia di Forlì-Cesena



**SETTORE AMMINISTRATIVO**

**DETERMINA N. 13 del 05/02/2019**

**AVENTE AD OGGETTO**

**SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI PRONTO INTERVENTO SULLE ATTREZZATURE DI CUCINA PRESSO ISTITUZIONE AI SERVIZI SOCIALI "DAVIDE DRUDI" E SELF-SERVICE IRST – AFFIDAMENTO DIRETTO SOTTO SOGLIA EX ART. 36, CO. 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 ALLA DITTA "ADRIATICA ASSISTENZA SRL" DI CESENA (FC) – CIG. N. ZA42706DBF2706DBF.**

**IL DIRETTORE**

In relazione alla copertura finanziaria della spesa prevista nella predetta determina, pari a complessivi € **1.159,00 IVA 22% inclusa**, appone il visto di regolarità contabile e attesta che la spesa trova copertura nel B.P. 2019 dell'Istituzione

al Capitolo U132FZ, Articolo 0005, Impegno n. 322/2017,

Meldola, 05/02/2019

**IL DIRETTORE**  
F.to Dott. Marco Ricci

La presente determinazione, ai sensi dell'art. 29, co. 1 del D.Lg.s n. 50/25016 e s.m.i. viene pubblicata sul sito del Comune di Meldola in Amministrazione Trasparente e all'Albo Pretorio dell'Istituzione il giorno \_\_\_\_**26/02/2019**\_\_\_\_\_.

Meldola, 26/02/2019

La Responsabile Amministrativa  
F.to Dott.ssa Anna Di Tella